

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESSIONALE PER GLI OSPITI DELL'ISTITUTO CASA SERENA ALLA SOCIETA' IN HOUSE IGLESIAS SERVIZI S.R.L. PER IL PRIMO BIMESTRE 2020.

L'anno duemilaventi addì undici del mese di febbraio in Iglesias presso gli uffici del Centro Direzionale Amministrativo ubicati in Via Isonzo n. 7 si procede alla stipula della convenzione che regola l'affidamento del servizio citato in oggetto

TRA

Il Dott. Paolo Carta nato a San Giovanni Suergiu il 19/09/1964 nella sua qualità di dirigente dei servizi socio culturali del comune di Iglesias, che agisce per conto e nell'interesse dello stesso comune – Codice Fiscale: 00376610929, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune di Iglesias";

E

Il Dott. Andrea Testa nato a Iglesias il 09/06/1983 nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Iglesias Servizi Srl partecipata pubblica del comune di Iglesias, con sede legale in, P.zza Municipio n.1 C.F. 03258720923, iscritta nel registro delle imprese presso la camera di commercio di Cagliari, che nel proseguo dell'atto verrà chiamata per brevità "società affidataria"

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Iglesias n. 35 del 29 settembre 2008 è stato approvato lo Statuto per la costituzione di una Società partecipata, a capitale interamente pubblico con la finalità di avviare procedure di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili operanti nel Comune di Iglesias e di gestione di servizi strumentali da affidarsi in house providing;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21 luglio 2009 è stato approvato il Piano d'Impresa della Società, individuando i servizi da trasferire alla società, successivamente certificato dall'INSAR con nota prot. n. 413 del 21 luglio 2009 ;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 424 del 30/12/2019 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento in house providing alla



Società a capitale interamente pubblico "Iglesias Servizi srl" del servizio infermieristico professionale in favore degli ospiti dell'Istituto per anziani Casa Serena.

- con determinazione del Dirigente del settore socio culturale n.338 del 10/02/2020 è stato assunto l'impegno di spesa di euro 15.000,00 , Iva compresa relativo al costo del servizio per il periodo Gennaio/Febbraio 2020.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e sottoscrivono quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 (Oggetto dell'affidamento)

Il Comune di Iglesias, come sopra rappresentato, conferisce alla Società a capitale interamente pubblico IGLESIAS SERVIZI Srl, con sede legale in Iglesias, che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio infermieristico professionale per gli ospiti dell'istituto per anziani Casa Serena per il periodo dal 01/01/2020 al 29/02/2020.

Il legale rappresentante della società affidataria conferma di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari sulla sua esecuzione ed accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni che regolano l'affidamento

Articolo 3 (Corrispettivo dell'affidamento)

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Iglesias alla società affidataria per il pieno adempimento della convenzione è stabilito in Euro 15.000,00 comprensivo di Iva nella misura di legge e degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Il pagamento del corrispettivo avverrà a cadenza mensile, su presentazione delle relative fatture a seguito dei controlli sulla esecuzione .

Articolo 4 (Specifiche del servizio affidato ed obblighi della Società affidataria)

Il servizio in oggetto vengono trasferiti dal Comune di Iglesias ed accettati dalla società affidataria sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità contenute nella presente convenzione/contratto, più precisamente la società deve :

- garantire la prestazione infermieristica professionale per 365 giorni, articolandola in due turnazioni :
 - antimeridiana con inizio alle ore 07,00 e conclusione alle ore 12,00
 - pomeridiana con inizio alle 15,30 e conclusione alle ore 20,00;
- garantire che gli infermieri professionali impegnati per il servizio si attengano alle specifiche mansioni corrispondenti al proprio mansionario (R.D. 02/05/1940 n.1310 e s.m.i.), in particolare dovranno occuparsi dei rapporti con il medico curante assicurando la terapia prescritta, secondo i bisogni di ogni singolo ospite contribuendo alla gestione del servizio, in stretta collaborazione



- con gli Operatori Socio Sanitari, favorendo anche la vita relazionale, la mobilità e la socializzazione dell'utente;
- fornire tutti i generi vari e attrezzature necessarie per il corretto svolgimento del servizio;

La Società affidataria uniforma al proprio Manuale di Sicurezza la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e delle eventuali successive disposizioni legislative.

Articolo 5 (Durata dell'affidamento)

Il servizio è trasferito per la durata di mesi due dal 01/01/2020 e conclusione al 29/02/2020.

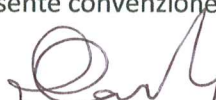
L'eventuale prosecuzione del servizio sarà subordinata all'adozione di appositi atti gestionali e amministrativi da parte dell'amministrazione comunale.

Articolo 6 (Penalità)

Le attività oggetto della presente convenzione di servizio costituiscono servizio di pubblico interesse. La loro interruzione ingiustificata, comporta, pertanto, l'applicazione delle sanzioni relative alla interruzione di pubblico servizio, ove ne ricorra la fattispecie. In ogni caso, per il mancato rispetto delle condizioni stabilite, a carico della società affidataria sarà applicata una penale nella misura determinata per la gravità della manchevolezza contestata. Nel caso di manchevolezze e ritardi che determinano persistenti carenze nell'effettuazione del servizio l'Amministrazione aggiudicatrice, dopo tre contestazioni scritte, per garantirne la continuità, può, comunque rescindere il contratto ed affidare, immediatamente, il servizio ad altro soggetto ritenuto idoneo, con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni, nonché quanto previsto nel presente articolo. In caso di negligenze o inadempienze l'Amministrazione aggiudicatrice procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la società affidataria a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni 5 a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della contestazione. Nel caso entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si applicheranno a carico dell'impresa una sanzioni variabile da € 500,00 a € 2.500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza. In caso di recidiva nell'arco di 60 giorni la penalità applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Articolo 7 (Controversie)

Per la definizione di eventuali controversie è competente l'autorità giudiziaria ordinaria del foro di Cagliari. E' esclusa la competenza arbitrale nella consapevolezza della complessità dei problemi attuativi nascenti dalla presente convenzione, le parti si impegnano alla reciproca massima collaborazione promuovendo anche riunioni di lavoro tra gli uffici interessati alle tematiche in discussione. In caso di controversie circa la presente convenzione, fermo



restando la competenza dell'amministrazione comunale alla verifica dell'operato della società affidataria e del rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi affidati secondo l'istituto del controllo analogo, si procederà, preliminarmente alla definizione giudiziaria, ad un esame delle problematiche mediante apposita conferenza comune società.

Articolo 8 (Polizza assicurativa)

La società affidataria è unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso l'amministrazione e verso terzi che, comunque, derivassero dall'esecuzione delle prestazioni della presente convenzione. La Società, allo scopo di sollevare l'amministrazione comunale da ogni responsabilità al riguardo ha stipulato polizza assicurativa n. 30024068 emessa dalla Compagnia Generali Assicurazioni, in data 08/06/2015.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone è stipulata per una somma assicurativa pari ad € 1.500.000,00.

Articolo 9 (divieto di cessione della convenzione e subappalto)

La cessione della presente convenzione e l'affidamento in sub appalto non sono consentiti, a pena di nullità.

Articolo 10 (Obblighi della società affidataria nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

La società affidataria applica ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto C.C.N.L. per i lavoratori e agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

La società affidataria è altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 11 (Controllo analogo)

Le attività di cui all'art. 2 vengono eseguite in raccordo con gli uffici del comune demandati a tale scopo, che controllano l'operato della società affidataria ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi. Il comune può eseguire, attraverso propri incaricati, verifiche sulla corretta gestione dei servizi affidati alla società, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un'efficace verifica. Il comune, vigila sull'andamento dei servizi attraverso l'esame del report periodici quadrimestrali e può effettuare controlli mirati al fine di accertare il rispetto degli standard operativi, anche a mezzo dei flussi informativi operati sugli archivi. A tale riguardo il servizio competente avrà cura di redigere periodiche relazioni mirate ed evidenziare eventuali scostamenti dagli standard qualitativi e quantitativi previsti. Il comune può, qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o richiedere interventi specifici nell'ambito delle attività di competenza della società



nell'ambito dell'attività di cui alla presente convenzione. La Società si impegna altresì a fornire al comune ogni tipo di informazione richiesta a riguardo allo svolgimento dei servizi.

Articolo 12 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia di servizi pubblici ed alle altre disposizioni di legge in vigore.

Articolo 13 (Domicilio dell'appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto la società affidataria elegge domicilio presso la propria sede legale in Iglesias P.zza Municipio n.1.

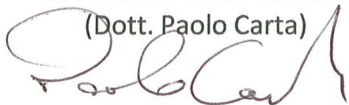
Articolo 14 (Spese contrattuali)

Le spese contrattuali relative alla sottoscrizione dell'atto sono a carico della società affidataria, nelle forme e misure di legge, fatte eccezione per l'iva che rimane a carico del comune di Iglesias.

Articolo 15 (Trattamento dei dati personali)

Il comune di Iglesias, ai sensi del decreto legislativo, n. 196/2003, informa la società che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il Dirigente
del Settore Socio Culturale
(Dott. Paolo Carta)



L'Amministratore Unico
della Società Iglesias Servizi srl
(Dott. Andrea Testa)

